

Ai gentili clienti
LORO SEDI

Civita Castellana, 14 ottobre 2025

CIRC. N.6/25

Oggetto: IRES premiale_NOVITA'

La Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio per il 2025) ai commi da 436 a 444, regola una nuova agevolazione applicabile ai soggetti IRES che consiste in una **riduzione dell'aliquota d'imposta applicabile per il periodo d'imposta 2025** (si tratta della cosiddetta "IRES premiale"): **l'aliquota applicabile al periodo d'imposta successivo quello in corso al 31 dicembre 2024 (anno d'imposta 2025 per i soggetti "solari") è ridotta di 4 punti percentuali, aliquota d'imposta che quindi transitoriamente scende dal 24% al 20%**; tale riduzione opera sull'intero reddito d'impresa dichiarato dalla società, ma a tal fine è necessario che siano verificate alcune condizioni:

- è necessario che sia accantonata in "una apposita riserva" una **quota non inferiore all'80% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024**;
- è necessario che sia effettuato un **investimento in beni strumentali con caratteristiche 4.0 o 5.0 almeno pari all'80% dell'utile 2024 accantonato, ovvero almeno pari al 24% dell'utile 2023** (facendo riferimento al più alto dei due) e comunque tale investimento **minimo** deve essere non inferiore a **20.000 euro**;
- è richiesto che, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (**2025, per i soggetti "solari"**), il numero di unità lavorative per anno (c.d. "ULA") **non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024**, al riguardo il Decreto attuativo impone che tale verifica sia condotta avendo riferimento alle medie dei mesi **da dicembre 2022 a novembre 2024**);
- è previsto che siano effettuate **nuove assunzioni** di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro **a tempo indeterminato** che costituiscano incremento occupazionale (come definito dall'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023, relativamente alla super deduzione per nuove assunzioni) in misura pari **almeno all'1%** del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato **mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024** e, comunque, in misura **non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato**;
- infine, nel **2024 o nel 2025** l'impresa **non deve poi aver fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni**.

Pertanto, la prima condizione da verificare per valutare se la società ha la possibilità di accedere all'agevolazione è l'ammontare degli utili realizzati.

Su questo punto il Decreto attuativo del 7 agosto 2025 afferma che la richiesta di accantonamento prevista dalla norma preclude l'accesso all'agevolazione qualora nell'esercizio 2024 non sia conseguito alcun utile; al contrario, nessuna richiesta viene fatta per l'utile 2023, in termini di presenza di un risultato positivo, in quanto tale dato serve solo per il calcolo dell'investimento minimo.

Altro aspetto è la necessità di analizzare cosa si debba intendere per utile accantonato "ad apposita riserva": secondo il Decreto attuativo rileva a tal fine l'utile dell'esercizio 2024 accantonato a qualsiasi riserva, destinato alla copertura delle perdite di esercizi precedenti, ovvero portato a nuovo.

Ne consegue che il vincolo fiscale è apposto alle riserve costituite o incrementate mediante destinazione dell'utile relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, a prescindere dalla "disponibilità" delle stesse e senza distinguere la quota parte di utile accantonata "spontaneamente" dalla quota parte di utile la cui destinazione a riserva deriva da una disposizione di legge o statutaria.

Per ogni eventuale chiarimento in merito, lo studio rimane a vostra completa disposizione.

Cordiali saluti